



**"SICURI IN CAMPER"**



## **RELAZIONE CARTACEA DELL'INCONTRO SOTTO INDICATO**

**Sabato 1-Dicembre 2018 ore 14.00**

C/o Sala riunioni CRAME (G.c) Imola Via Gronchi 53

**Giornata di formazione / informazione** organizzata dall'Associazione Campeggiatori dell'imolese con l'adesione e la consulenza tecnica del Comando della Polizia Municipale di Imola.

**Relatore: Isp.re Superiore Gabriele Ceroni (P.M. Imola)**

**Co-conduce:** già Isp.re Capo PM Emilio Noferini

### **Elenco degli argomenti che verranno trattati nella serata:**

#### **1) LE NORME PRINCIPALI DI COMPORTAMENTO**

- a) **in autostrada:** corsia di marcia, sorpassi, limite dei 7 metri, 3<sup>^</sup> corsia,
- b) **rispetto segnaletica luminosa:** semafori, colori, funzionamento del fotored, sanzioni principali ed accessorie,
- c) **distanze di sicurezza**
- d) **guida in stato di ebrezza:** tipo di pericolo, sanzioni primarie e accessorie,
- e) **la circolazione sulle rotatorie:** corsie da impegnare, obbligo / no obbligo uso degli indicatori di direzione,
- f) **la sosta dei veicoli ricreazionali:** dove, come, sanzioni previste,
- g) **il carico e lo scarico:** dove, come, sanzioni previste.

#### **2) IL VEICOLO RICREAZIONALE**

- a) **sovraccarichi:** pericolo, sanzioni primarie e accessorie,
- b) **gli accessori che modificano il veicolo:** il "portatutto", il "portamoto",
- c) **cinture di sicurezza:** l'uso corretto alla guida, per i passeggeri davanti o dietro, il trasporto dei bambini, sanzioni primarie e accessorie.
- d) **Limitazioni inquinamento ambientale.**
- e) **Pneumatici invernali.**

#### **3) LE PATENTI DI GUIDA**

- a) **dopo i:** 65 -70 - 80 anni
- b) **categorie previste:** B – B speciale- ecc

**N.B.** La giornata verrà organizzata con la presentazione specifica di ogni punto previsto e con la possibilità immediata di interagire con domande dirette al relatore.

Per trascorrere una piacevole giornata insieme e con la possibilità di ottenere il massimo profitto nell'apprendere regole e comportamenti da tenere, si invitano i partecipanti a intervenire formulando domande concise e pertinenti.

**Grazie**

# **CAMPERISTA INFORMATO = CAMPERISTA PIU' SICURO**

## ***Circolazione dei veicoli per file parallele***

- 1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducante a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
- 2. **Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.** Questo vincolo, imposto dall'[art. 154](#) CDS, è molto rigido e la ragione è intuitiva: se il conducente si sposta continuamente da una corsia all'altra senza necessità né motivo, costituisce una situazione di pericolo per gli altri utenti i quali, sapendo di marciare per file parallele, fanno affidamento sul rispetto da parte degli altri dello spazio loro riservato (fila scelta).
- 3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 41,00 a euro 169,00**

## **Art. 148 Sorpasso**

- Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
- Il conducente *che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso*, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
- Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, è soggetto *alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi*
- **Il sorpasso** in senso tecnico è sempre una manovra complessa, che si compone di più fasi e che necessita sempre e comunque di almeno uno spostamento laterale (rispetto all'asse mediano della strada) del veicolo che lo effettua.
- **Per aversi sorpasso, i due veicoli dovevano in origine procedere uno dietro l'altro nella stessa fila.** Quando ciò non accade non può dirsi che si abbia sorpasso in senso tecnico .
- **Non si ha sorpasso in senso tecnico, neanche quando il veicolo sorpassato marcia spostato sulla sinistra e un veicolo che sorraggiunge, senza spostamento laterale, lo sopravanza.**

- **In relazione al superamento del veicolo senza spostamento laterale si pone il caso particolare in cui, ove non sia consentita la marcia per file parallele, il veicolo sorpassato proceda spostato sulla sinistra (ad es., sulla corsia di sinistra di una strada extraurbana a due corsie, ostinandosi a permanere illecitamente in quella corsia) e il veicolo sorraggiungente, mantenendosi sulla propria destra, lo superi a destra. Non può dirsi che tale manovra sia sorpasso in senso tecnico, per cui non sono applicabili le norme dell'art. 148** e in particolare quella che punisce il sorpasso a destra fuori dei casi consentiti. Naturalmente tale manovra di superamento può ritenersi consentita solo quando si è certi che il conducente sulla sinistra non abbia alcuna intenzione di spostarsi e quando il conducente marciante a destra abbia adottato ogni possibile cautela per evitare incidenti.

## Art. 176

### *Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali*

#### Comma 9.

Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, **ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.** Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 85,00 (59,50 entro 5 gg.) a euro 169,00 (60gg.)*

### **Segnali luminosi e relativo comportamento**

- Il comportamento che il conducente deve tenere quando si approssima a una intersezione in cui il semaforo è disposto al **giallo** verso la sua direzione di marcia è di duplice tipo:
- sgombrare sollecitamente l'intersezione se, quando si accende la luce gialla, si trova così prossimo al semaforo da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza prima della striscia trasversale bianca; **(attenzione alla velocità)**
- arrestarsi negli altri casi, senza impegnare l'intersezione, prima della striscia trasversale di arresto sulla pavimentazione e, comunque, non oltrepassare gli stessi punti di arresto visti per la luce **rossa**. Il punto oltre il quale il conducente, se impossibilitato a fermarsi prima, è autorizzato a proseguire la marcia corrisponde con la posizione della striscia d'arresto. Infatti, in quasi tutte le intersezioni regolate da semaforo, la striscia prima della quale i conducenti devono arrestarsi, in caso di luce rossa, si trova ad alcuni metri prima del semaforo stesso. Il conducente che, all'accendersi della luce gialla, si trovi così prossimo a questa striscia da non potersi più arrestare, è autorizzato a sgomberare l'intersezione, altrimenti sarebbe costretto a fermarsi dopo la linea d'arresto (ma prima del semaforo) violando così l'articolo 41 c. 10.
- Occorre sottolineare che il verificarsi della sopra descritta situazione impone al conducente di proseguire; il Codice usa infatti il termine "deve" e non semplicemente "può" sgombrare l'intersezione.
- L'esistenza di questo preciso obbligo di sgombrare l'intersezione anziché di fermarsi determina un possibile concorso di colpa del conducente che non lo rispetti quando, a seguito della sua frenata, venga tamponato dal veicolo che lo segue.

## Passaggio con luce rossa del semaforo

- Norma violata:  
CDS art. 41 c. 11 e art. 146 c. 3
- Importi sanzione in euro  
163,00 pagamento in misura ridotta  
**114,10** riduzione del 30% entro 5 gg
- Sanzioni accessorie:  
**Punti 6**
- **Alla seconda violazione in un biennio si applica la sospensione della patente (da uno a tre mesi)**
- L'infrazione può essere rilevata anche a mezzo documentatore fotografico

## Art. 149 *Distanza di sicurezza tra veicoli*

- 1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 41,00 (28,70) a euro 169,00**
- 5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'[art. 80, comma 7](#), la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da euro 85,00 a euro 338,00. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.**
- 6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 422,00 a euro 1.697,00**, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

## Spazio di arresto

=

## Spazio di reazione + Spazio di frenata

### Lo SPAZIO DI REAZIONE dipende:

- Dalle condizioni fisiche e psichiche del conducente:
- Riflessi 10 Km/h= 10.000 mt: 3600 sec. = 2,7 mt  
50 Km/h= 50.000 mt: 3600 sec.= 13,8 mt
- Stato di salute
- età

### Lo SPAZIO DI FRENATA dipende:

- dalla velocità
- dalle caratteristiche del veicolo
- dalla efficienza dei dispositivi di frenata

- dallo stato dei pneumatici (senza battistrada, sgonfi, ecc.)
- dallo stato della strada (asfaltata, ghiaia, bagnata, asciutta, innevata, infangata, ecc.)

### SPAZI DI FRENATA SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

Velocità in Km/h	1	2	3	4	5	6
5	0,10	0,14	0,12	0,15	0,19	0,20
10	0,39	0,56	0,50	0,65	0,75	0,97
20	1,57	2,24	2,00	2,60	2,99	3,70
40	6,30	8,99	8,08	10,50	12,14	15,75
45	7,97	11,38	10,23	13,29	15,36	19,93
<b>50</b>	<b>9,84</b>	<b>14,03</b>	<b>12,61</b>	<b>16,39</b>	<b>18,95</b>	<b>24,58</b>
80	25,18	35,93	32,31	42,00	48,52	63,00
<b>100</b>	<b>39,37</b>	<b>56,16</b>	<b>50,49</b>	<b>65,63</b>	<b>76,84</b>	<b>98,44</b>
150	88,60	126,40	113,76	148,88	170,70	223,32
	Conglomerato bituminoso ASCIUTTO ESTATE	Conglomerato bituminoso BAGNATO ESTATE	Conglomerato bituminoso ASCIUTTO INVERNO	Conglomerato bituminoso BAGNATO INVERNO	Mac-Adam all'acqua (Strada in terra battuta inghiaia)	BAGNATA E FANGOSA

### LO STATO DI EBBREZZA

**una forma di annebbiamento delle facoltà mentali con momenti di esaltazione o di stordimento**

In questo stato sono compromessi :

- la prontezza di riflessi
- l'acutezza visiva
- le capacità di discernimento (scegliere un determinato comportamento)
- la valutazione delle distanze
- l'equilibrio mentale generale

**Come l'operatore di Polizia riconosce gli effetti dell'alcool sull'individuo**

- Premesso che possono essere diversi, indicativamente diciamo che

- **Con un TA < di 0,5 g/l** il soggetto è : loquace, manifesta sensazione di benessere, sintomi di euforia ed esaltazione;
- **Con un TA tra 0,5 e 1 g/l** il soggetto manifesta qualche difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti e una percezione sensoria diminuita
- **Con un TA tra 1 e 1,5 g/l** il soggetto può manifestare un'andatura rigida, può barcollare e avere una percezione sensoria molto ridotta. Può comportarsi in maniera fortemente disinibita, e essere incapace di valutare la profondità di campo.
- **Con un TA tra 1,5 e 2 g/l** il soggetto può già considerarsi in stato **di ubriachezza** e presenta anche i sintomi della sonnolenza e della nausea.
- **Con un TA OLTRE i 2g/l** il soggetto è in una condizione di intossicazione generale che può facilmente portare al COMA

## **La guida in stato di ebbrezza come si accerta**

- Pre-test
- Etilometro
- Relazione circostanziata dell'operatore di polizia (aspetti sintomatici delle condizioni fisiche e comportamentali del guidatore)
- Accertamenti sanitari presso una struttura pubblica

## **La guida in stato di ebbrezza sanzioni**

- **Le sanzioni scattano quando il TA è > a 0,5gl**
- **TA da 0,5 a 0,8 gl** :sanzione amm.va di 532,00 € +ritiro patente o CIGC per sospensione da 3 a 6 mesi + 10 punti
- **TA da 0,8 a 1,5 gl** : **REATO** -ammenda da 800 a 3200 € + arresto fino a 6 mesi + ritiro patente o CIGC per sospensione da 6 mesi a un anno + 10 punti
- **TA > a 1,5 gl** : **REATO** -ammenda da 1500 a 6000 € + arresto da 6 mesi a un anno + ritiro patente o CIGC per sospensione fino a **due anni**, con la possibilità che possa essere revocata, **E CONFISCA VEICOLO** (se di proprietà)
- Per le violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà
- Il veicolo (salvo che appartenga a persona estranea all'illecito), viene sottoposto a **FERMO** per 180 gg quando il conducente in stato di ebbrezza con TA accertato da 0,5 a 0,8 gl provoca un **incidente stradale**

## **La guida in stato di ebbrezza ricordiamo che:**

- Dopo il periodo di sospensione,
- la patente viene restituita solo dopo accertamenti medici ripetuti nel tempo e con un periodo di validità temporanea

## **La guida in stato di ebbrezza il rifiuto all'accertamento**

Il rifiuto dell'accertamento si considera REATO ed è punito con le stesse pene che sono state previste per un conducente al quale viene accertato un TA > a 1,5 gl.

## **La guida in stato di ebbrezza Informativa all'A.G. pena detentiva oppure ... "il lavoro di pubblica utilità"**

- Se all'accertamento della guida in stato di ebbrezza si configura un'ipotesi di **REATO** l'organo accertatore dovrà inviare **informativa all'A.G.**
- Nel decreto penale di condanna la pena detentiva e pecuniaria potrà essere sostituita con quella del **lavoro di pubblica utilità** *\*(da svolgersi nel campo della sicurezza e dell'Educazione Stradale presso lo Stato, le regioni o i comuni oppure presso Enti che si occupano di assistenza sociale e di volontariato )*
- *\*possibilità introdotta dalla legge n. 120 /2010 , prevista per **UNA** volta soltanto e **non valida se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.***

## **La guida in stato di ebbrezza art 186 bis ALCOL ZERO**

- La legge n. 120 del 29.07.2010 ha introdotto nel Codice della Strada l'art 186 bis
- Questo articolo riguarda la guida sotto l'influenza di alcool compiuta da
- **conducenti minori di anni 21**
- **Neo patentati** (entro i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria "B")
- **Conducenti professionali**

## **La guida in stato di ebbrezza art 186 bis sanzioni**

- **T.A. da 0 e fino 0,5 gl : sanzione di € 164,00 + 5 punti;**
- **T.A. sup a 0,5 e non superiore a 0,8 gl :sanzione di € 708,00 + 10 punti + ritiro patente o CIGC e sospensione da 4 a 8 mesi;**
- **T.A. sup. a 0,8 e non superiore a 1,5 gl : (REATO) ammenda da 1066,67 a 4800,00 euro + arresto fino a 9 mesi + sospensione patente o CIGC da 8 mesi a 1 anno e mezzo + confisca moto o ciclomotore.**
- **T.A. superiore a 1,5 gl ammenda da 2000,00 a 9000,00 euro + arresto da 8 mesi a 1 anno e mezzo sospensione patente o CIGC da 1 anno e 4 mesi e fino a 3 anni con possibilità di revoca + confisca veicolo qualunque sia il tipo.**

## **Attenzione !!!**

- **Un minore di anni 18** che venga sorpreso alla guida di un veicolo con TA diverso da "0" ma non superiore a 0,5 potrà conseguire la patente B soltanto dopo il compimento dei 19 anni, oppure solo dopo il compimento dei 21 anni se il TA è risultato superiore a 0,5.

## **Comportamento e precedenza nelle rotatorie**

- Il CDS non disciplina espressamente le regole di condotta dei conducenti che percorrono una rotatoria che, nell'attuale normativa, devono comunque essere considerate come aree di intersezione. Perciò, salvo l'esistenza di specifica segnaletica, valgono le regole ordinarie di precedenza alle intersezioni.
- Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti regole di condotta:
- prima di entrare in una rotatoria, i conducenti devono moderare particolarmente la velocità;
- i conducenti che intendono lasciare la rotatoria alla prima uscita devono tenersi il più vicino possibile al margine esterno (cioè sulla corsia più destra rispetto al proprio senso di marcia) dell'anello viario;
- quelli, invece, che escono alle diramazioni successive possono circolare, senza cambiare corsia, il più vicino possibile alla circonferenza interna (cioè la corsia più a sinistra rispetto al proprio senso di marcia, vicino all'isola rotazionale) oppure sulla corsia più vicina al margine esterno dell'anello (cioè sulla corsia più destra rispetto al proprio senso di marcia)

## **USO DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE**

- Gli indicatori di direzione assolvono in ogni circostanza la fondamentale funzione, come prescritto dall'art.151 del codice della strada, di «segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra»; l'uso «rituale», che non trasmette alcun messaggio, degli indicatori potrebbe essere frainteso ed essere quindi fuorviante. È nostra convinzione perciò che l'uso degli indicatori vada oculatamente attuato per cui, accedendo alla rotatoria, se all'interno della stessa non si effettua alcun cambio di corsia, riteniamo non necessario che il conducente faccia uso del segnalatore.
- La manovra di uscita dalla rotatoria, anche se non comporta cambio di corsia o spostamento laterale della traiettoria del veicolo, deve essere segnalata con adeguato anticipo attraverso i dispositivi indicatori di direzione del veicolo (ovvero, con il movimento del braccio, per i veicoli che ne sono sprovvisti).
- Tutti i cambiamenti di corsia all'interno della corona rotatoria devono essere segnalati (mediante la freccia) con il dovuto anticipo; in particolare, quando un veicolo cambia corsia per uscire non deve intralciare il traffico nella corsia di destra (deve cioè dare sempre la precedenza ai veicoli che si trovano nella corsia esterna e, se non riesce a svoltare per l'intensità del traffico, è preferibile percorrere un ulteriore giro).
- Quando sono presenti più corsie sia nel braccio d'accesso che nell'anello della rotatoria, i veicoli devono entrarvi restando nella propria corsia (o corsia ideale nel caso di corsie non demarcate), cioè mantenendo la posizione della preselezione, senza fare cambiamenti. In tal caso il veicolo di destra si immette nella corsia esterna e quello di sinistra nella corsia interna della corona rotatoria). Le manovre di scelta delle corsie devono perciò essere compiute prima di impegnare l'anello in funzione della posizione dell'uscita che si intende imboccare.



- Se il conducente intende uscire alla prima diramazione, è necessario che entri nella corsia più a destra, ovvero vicino al margine esterno dell'anello.
- Se, invece, il conducente ha l'intenzione di uscire almeno alla seconda uscita o alle seguenti rispetto al braccio di entrata, è opportuno che si collochi su quella più a sinistra, ovvero vicino all'isola centrale.
- Il veicolo che percorre la corsia più esterna, peraltro, non è obbligato ad uscire alla prima diramazione utile ma può continuare a percorrere l'anello fino a raggiungere l'uscita che gli interessa.
- I veicoli che percorrono la corsia interna della corona rotatoria al momento di uscire devono spostarsi su quella più esterna cedendo obbligatoriamente la precedenza a quelli che già la occupano e che, non uscendo alla prima diramazione, continuano la marcia nella rotatoria. Il cambiamento di corsia deve essere effettuato impegnando la corsia esterna con debito anticipo rispetto all'uscita stessa.
- Queste regole devono essere rispettate anche quando le corsie dell'anello della rotatoria non sono demarcate purché lo spazio sia sufficientemente a consentire il transito contemporaneo di più veicoli su traiettorie parallele.
- Chiunque viola del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 41,00 a euro 169,00*.

## ***LA SOSTA DEI VEICOLI RICREAZIONALI***

- Il campeggio con autocaravan sulla sede stradale è normalmente vietato. Il Codice si preoccupa, peraltro, di precisare che la sosta sulla sede stradale, ove consentita, non costituisce campeggio o attendamento se ricorrono le seguenti condizioni, ovvero se il veicolo:
  - poggia al suolo soltanto con le ruote, e non mediante altri appoggi o sostegni;
  - non emette deflussi propri;
  - non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro suo proprio.
- Non solo alle autocaravan ma a tutti gli altri autoveicoli dotati di impianti interni di raccolta è vietato scaricare su strade e aree pubbliche i residui organici degli occupanti e le acque chiare e luride, che vanno invece versate negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario
- Ci si riferisce soprattutto alla presenza di verande (anche retrattili), tende ma anche, con interpretazione estensiva, tavolinetti, cucine da campeggio, sedie, ecc., che costituiscono strumenti per realizzare un'attività di campeggio piuttosto che di circolazione (intesa come spostamento da un luogo ad un altro) e che, pertanto, sono vietati durante la sosta su strade e su aree ad uso pubblico.
- Una definizione specifica del concetto di campeggio è stata inserita all'interno dell'[art. 185](#) CDS per sottolineare e rafforzare il rigore del divieto di discriminazione che, in alcune applicazioni pratiche da parte degli amministratori locali, era stato compromesso proprio dall'equiparazione tra semplice sosta e campeggio. Illegittime, infatti, sembrano le ordinanze che **vietano la circolazione e la sosta delle autocaravan** adducendo come motivazione il divieto di campeggio imposto su un certo territorio. Del resto, la sosta senza attendamento e senza che siano collocati sostegni (piedini) sui quali appoggiare il veicolo non può in nessun caso essere considerata come mezzo attraverso il quale viene realizzata un'attività di campeggio abusivo.

### **Art. 185**

#### ***Circolazione e sosta delle auto-caravan***

- 1. I veicoli di cui all'[art. 54, comma 1, lettera m\)](#), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli [articoli 6](#) e [7](#), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

- 2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
- 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
- 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
- 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
- 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 85,00 (59,50 entro 5 gg) a euro 338,00**.

## Art. 185

### Divieto di scarico residui organici da autocaravan

- *La sanzione non ricorre per caravan (o roulotte), in quanto non autoveicoli ma rimorchi: ad essi comunque è applicabile l'[art. 15](#).*

## Art 15

- 1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
  - f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  - f-bis) *insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;*
- 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 25,00 a euro 100,00**.

## IL VEICOLO RICREAZIONALE MASSE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- **Tara:** intesa come la massa del veicolo in ordine di marcia
- **Portata:** differenza tra massa complessiva e tara, intesa come carico utile trasportabile sul veicolo
- **massa complessiva a pieno carico,** intesa come somma della tara e della portata (carico utile)

### Sanzioni per sovraccarico previste dall'art. 167 CDS

#### Determinazione della sanzione in base al sovraccarico accertato

- L'entità delle sanzioni varia a seconda della massa e del tipo di veicolo.  
In dettaglio, le eccedenze di carico, oltre il 5%(tolleranza) della massa indicata nella carta di circolazione, che danno origine alle varie ipotesi sanzionatorie sono le seguenti:
  - **per i veicoli di massa complessiva a pieno carico minore di 100 q:**
  - **Fascia 1a**  
eccedenza minore/uguale del 10% della massa complessiva,  
41,00 (pagamento in misura ridotta **28,70** riduzione del 30% entro 5 gg)  
84,50 pagamento oltre 60 gg  
Decurtazione 1 punto

- **Fascia 2a**  
 eccedenza minore/uguale del 20% della massa complessiva,  
 85,00 (pagamento in misura ridotta **59,50** riduzione del 30% entro 5 gg)  
 160,50 pagamento oltre 60 gg  
 Decurtazione 2 punti
- **Fascia 3a**  
 eccedenza minore/uguale del 30% della massa complessiva,  
 169,00 (pagamento in misura ridotta **118,30** riduzione del 30% entro 5 gg)  
 340,00 pagamento oltre 60 gg  
 Decurtazione 3 punti
- **Fascia 4a**  
 eccedenza maggiore del 30% della massa complessiva  
 422,00 (pagamento in misura ridotta **295,40** riduzione del 30% entro 5 gg)  
 848,50 pagamento oltre 60 gg  
 Decurtazione 4 punti
- **Esempio:**  
 per un veicolo la cui carta di circolazione indica 35 q è stata accertata in sede di controllo una massa di 38 q:  
 la massa franca è pari a 35 q aumentate del 5%, e quindi è pari a 36,75 q che si arrotondano per il comma 8 (ai 100 kg superiori) a 37 q: l'eccedenza risulta perciò di  $38 - 37 = 1$  q, con applicazione della 1° fascia sanzionatoria.

## Allestimenti veicoli ad uso abitazione ed autocaravan

- L'autocaravan è definito dal CDS come un veicolo **attrezzato permanentemente per il trasporto e l'alloggio di sette persone** al massimo, compreso il conducente.
- L'autocaravan è munito di un'apposita *carrozzeria coibentata*, all'interno della quale sono installati:
- mobili, tavolini, letti fissi e amovibili, sedie, ecc.
- accessori quali frigorifero, servizi igienici di tipo nautico, cucina e sistema di riscaldamento,
- finestre, porte, vani per la sistemazione di serbatoi del gas, serbatoi di raccolta delle acque di scarico, e serbatoi per l'approvvigionamento dell'acqua potabile

## Principali dispositivi ed accessori

- L'autocaravan può essere munita di specifici dispositivi ed accessori connessi alla destinazione e all'utilizzo di tali veicoli come ad esempio:
- strutture **portabiciclette o portasci** applicate nella parte posteriore del veicolo,
- **serbatoi di GPL** per il funzionamento dei servizi di bordo fissati alla struttura del veicolo,
- **strutture applicate** nella parte posteriore del veicolo **per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti**,
- **tende parasole** installate nelle fiancate laterali del veicolo.
- Eventuali **strutture leggere e di tipo amovibile per il trasporto di biciclette** installate nella parte posteriore delle autocaravan non sono soggette più all'approvazione da parte degli UMC al pari di portasci o portabagagli omologabili quali unità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria M1. Al riguardo si evidenzia che non sussiste più l'obbligo di rispettare il limite del 65% dell'interasse essendo integralmente applicabili le disposizioni UE vigenti in materia di dimensioni e masse dei veicoli.

- È ammessa anche l'installazione di **serbatoi di GPL di tipo combinato diviso in due camere** (la principale per l'alimentazione del motore, quella sussidiaria per i servizi di bordo) attenendosi alle prescrizioni di installazione previste per gli impianti a GPL.
- **Non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione** l'installazione su autovetture e autocaravan di:
  - **strutture portabagagli omologate**, contraddistinte dalla marcatura CE (numero di omologazione CE, preceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e munite di istruzioni di montaggio;
  - **strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette** al pari dei portasci e portabagagli omologabili quali unità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria int. M1.
- **Tali strutture possono essere applicate sotto la completa responsabilità del conducente il quale deve verificare che:**
  - siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
  - rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (non sussiste più l'obbligo di rispettare il limite del 65% dell'interasse essendo integralmente applicabili le disposizioni UE vigenti in materia di dimensioni e masse dei veicoli;
  - risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;
  - le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
- Le strutture portabici possono essere applicate anche **utilizzando il gancio di traino** nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).
- Il carico sporgente deve essere segnalato mediante l'apposito pannello.
- È consentita l'applicazione di strutture applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il **trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti** a condizione che tali strutture siano inamovibili, siano parte integrante della carrozzeria e siano previste in sede di omologazione del veicolo.
- L'installazione di portamoto successivamente all'immatricolazione è consentita a condizione che:
  - il veicolo sia reso uguale alla versione omologata con portamoto dal costruttore dell'autocaravan;
  - la tara del veicolo con portamoto non cambi oltre il +/- 5% rispetto alla tara del veicolo omologato.
- Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova ai sensi dell'art. 78 CDS presso il competente UMC che effettuata la visita, provvede all'aggiornamento della carta di circolazione annotando su di essa la presenza del portamoto, il nuovo valore della tara e la lunghezza massima del veicolo con portamoto.

## **IL VEICOLO RICREAZIONALE**

### **SOSTITUZIONE DI PARAURTI CON ALTRI NON ORIGINALI E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE FRONTALE**

- L'applicazione di **parti aggiunte della scocca** come paraurti rinforzati con o senza argano motore, mascherine bullonate, ecc. deve essere approvata dal competente UMC in quanto esse influiscono su elementi soggetti al controllo in sede di omologazione del tipo di veicolo relativamente a dimensioni di ingombro, sicurezza passiva, campo di visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, sporgenze esterne, ecc.
- Pertanto la **sostituzione di accessori** come i paraurti sono consentite solamente a condizione che gli stessi siano stati previsti come opzionali in sede di omologazione. L'aggiornamento della carta di circolazione può essere eseguito presso gli UMC a richiesta dell'utenza e previa presentazione di apposita istanza di collaudo (tariffa 3.1)

unitamente a dichiarazione di nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo o da officina autorizzata ove sia individuata l'omologazione di riferimento del veicolo allestito fin dall'origine con il paraurti e recante il disegno del paraurti.

- Veicolo avente caratteristiche modificate senza l'aggiornamento della carta di circolazione
- Norma violata CDS art. 78 c. 3 e c. 4

Importi sanzione in euro	
422,00	pagamento in misura ridotta
295,40	riduzione del 30% entro 5 gg
Sanzioni accessorie	
ritiro carta di circolazione	

## PNEUMATICI INVERNALI

- Per aumentare l'aderenza durante la marcia su neve e/o ghiaccio vengono utilizzati :
  - catene da neve,
  - pneumatici da neve,
  - pneumatici chiodati.
- È **obbligatorio l'uso delle catene da neve o dei pneumatici da neve**, salvo casi particolari :
- nel periodo dal **15 novembre al 15 aprile**,
- se prescritto, dall'ente proprietario della strada con ordinanza motivata da apposito segnale **CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE**; qualora le condizioni della strada, per neve o ghiaccio in atto, lo impongano come dovere di prudenza del conducente.
- I dispositivi supplementari di aderenza di altro tipo (diversi dalle catene o dai pneumatici da neve) costituiti, ad esempio, da elementi in tessuto, in plastica, ecc. non possono sostituire le catene da neve o i pneumatici da neve ove ne sia prescritto il loro utilizzo, salvo che non siano espressamente approvati in conformità alle vigenti norme.
- I **pneumatici da neve** (cosiddetti "invernali" o "termici") sono considerati mezzi antisdrucchiolevoli ai fini del CDS anche se, in alternativa, possono essere utilizzate le **catene da neve**.
- I pneumatici da neve, così come definiti dalla vigente normativa, sono contraddistinti da apposita sigla del tipo "M+S" o "MS" o "M-S" o "M&S"
- **possono essere utilizzati in deroga al codice di velocità** (fino a quello minimo stabilito dalla normativa) tra il **15 ottobre e il 15 maggio**; ciò per evitare il congestionamento degli operatori che si occupano di montaggio di pneumatici (sostituzione di pneumatici normali con quelli invernali e viceversa)
- L'**uso dei pneumatici da neve** (contraddistinti da apposita sigla del tipo "M+S" o "MS" o "M-S" o "M&S") è **ammesso**, salvo casi particolari:
- **durante tutti i mesi dell'anno** se aventi le **caratteristiche** indicate sulla **carta di circolazione** (in particolare il codice di velocità);
- **limitatamente al periodo tra il 15 ottobre e il 15 maggio**, nel rispetto comunque della vigente normativa se con **codice di velocità inferiore** a quello indicato sulla carta di circolazione, fino a quello minimo previsto dalla normativa (ad es., "Q").

## USO DEI PNEUMATICI CHIODATI

- Fermo restando il rispetto degli obblighi all'uso di catene da neve o dei pneumatici da neve imposti dalla segnaletica stradale e/o da specifiche ordinanze dell'ente proprietario della strada, l'utilizzo di **pneumatici chiodati** si ritiene ammesso in Italia, **limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t**, a determinate condizioni.

### Montaggio e periodo di utilizzo dei pneumatici chiodati

L'utilizzo dei **pneumatici chiodati** è ammesso alle seguenti condizioni:

- sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non deve essere superiore a 1,5 mm,
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici,
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada,
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori,
- montaggio su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi,
- uso limitato al periodo tra **15 novembre e 15 marzo**.

### SANZIONI

- Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada (art. 6, c. 4 lettera e, CDS, 85,00 €, ridotta del 30% ovvero 59,50 € se pagata entro 5 giorni) e il sindaco nei centri abitati (art. 7, c. 1 lettera a, CDS, 41 €, ridotta del 30% ovvero 28,70 se pagata entro 5 giorni) possono prescrivere con ordinanza *"che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio"*.
- L'omessa osservanza di questa prescrizione comporta la sanzione di cui al comma 14 dell'art. 6 (fuori dei centri abitati) o dell'art. 7 CDS (nei centri abitati).
- L'agente accertatore può intimare di non proseguire il viaggio ai sensi dell'art. 192, c. 3, CDS.
- L'obbligo stabilito dall'ente proprietario è reso noto da apposito segnale e va osservato anche se non c'è neve. La sanzione si applica anche se, in luogo delle catene, si hanno a bordo dispositivi non ammessi (ad es. le cosiddette calze).
- Nel caso di uso di gomme chiodate è necessario siano installati gli appositi paraspruzzi, pena la sanzione di cui all'art. 71 CDS.

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA  
CIRCOLAZIONE AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA  
SALUTE PUBBLICA, DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019, IN ATTUAZIONE AL  
PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020).**

Dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il divieto di circolazione dinamica nel **CENTRO ABITATO**

di Imola, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30 alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli a benzina < = ( minore o uguale) a Euro1
  - autoveicoli diesel < = ( minore o uguale) a Euro 3
  - ciclomotori e motocicli < = ( minore o uguale) a Euro 0
  - veicoli diesel di tipo M2,M3,N2 o N3 < = ( minore o uguale) a Euro 4
  - veicoli diesel commerciali di tipo N 1 < = (minore o uguale) Euro 4
  - Il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato resta in vigore **(domeniche ecologiche)** nelle giornate di domenica 07/10/2018, 04/11/2018, 02/12/2018, 13/01/2019, 3/02/2019, 10/03/2019,
  - Il presente provvedimento è **sospeso nelle seguenti giornate festive:** 01/11/2018, 25/12/2018, 26/12/2018, 01/01/2019
  - L'esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente Ordinanza dei seguenti veicoli
  - a) autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti
  - b) autovetture condivise (car sharing)
  - c) elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
  - d) funzionanti a metano e a GPL;
  - **e) veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B )**
  - f) veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali Giudiziari e di istituti di vigilanza.
  - g) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
  - h) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;
  - i) carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all'esercizio delle loro funzioni;
  - j) veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (taxi, n.c.c., autobus di linea e non);
  - k) veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell'apposito contrassegno;
  - l) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture di Pronto Soccorso;
  - m) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari
- Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.

20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal medico curante;

- n) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo e per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- o) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- p) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;
- q) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- r) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- s) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- t) veicoli utilizzati per l'accompagnamento ed il ritiro degli alunni dagli asili nido, materne, elementari e medie inferiori; questi veicoli possono circolare nelle zone interdette per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all'entrata e all'uscita dell'alunno;
- u) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
- v) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- w) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di €14.000,00 non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, muniti di autocertificazione o dell'apposito modello;
- x) veicoli diretti alla revisione, muniti di apposita documentazione;
- y) veicoli della categoria N2 e N3 limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa da divieti e viceversa;
- z) veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell'elenco di cui sopra.
- Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del C.d.S autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
  - a) furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il
  - trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
  - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
  - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
  - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
  - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
  - f) telai con selle per il trasporto di coils;
  - g) betoniere;
  - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
  - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
  - l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
  - m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  - n) furgoni blindati per trasporto valori;



- o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale della M.C.T.C.

Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del C.d.S., per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinnaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) autofunebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autopercoratrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- **dd) autoveicoli per uso abitazione;**
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione -Direzione generale della M.C.T.C..

#### SANZIONI

Art. 7 c. 1 b e c. 13

€ 164,00

€ 114,80 (se pagata entro 5 giorni ridotta del 30%).

Sanzione accessoria della sospensione della patente se reiterata la violazione nel biennio (attenzione !! non si gode più della riduzione del 30% in questa seconda ipotesi).

# IL VEICOLO RICREAZIONALE

## CINTURE DI SICUREZZA

- Le **cinture di sicurezza** sono dispositivi progettati e costruiti per ridurre i rischi derivanti da eventuali collisioni o improvvise decelerazioni del veicolo come, ad esempio, improvvise frenate che possono proiettare in avanti il conducente ed i passeggeri.
- se installate, devono essere **utilizzate** dal **conducente** e da **tutti i passeggeri** salvo nei casi di esenzione.
- Gli **ancoraggi delle cinture di sicurezza** sono quelle parti della struttura del veicolo o del sedile alle quali vengono fissate le cinture di sicurezza: devono essere **predisposti fin dall'origine dal costruttore del veicolo** (i veicoli che non sono muniti fin dall'origine di specifici ancoraggi sono esentati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza).
- **Art. 172**  
**Omesso uso delle cinture di sicurezza (1a infrazione)**  
81,00 pagamento in misura ridotta **56,70** riduzione del 30% entro 5 gg  
163,00 pagamento oltre 60 gg  
**Decurtazione 5 punti**  
*Del mancato uso delle cinture da parte di passeggero maggiorenne risponde in proprio lo stesso passeggero e non il conducente. La sanzione in questo caso è solo quella pecuniaria, senza alcun intervento sulla patente eventualmente posseduta dal trasgressore. Il conducente può comunque esigere che il passeggero usi la cintura, rifiutandone il trasporto in caso contrario. Ove si verifichi un incidente la responsabilità per danni occorsi al passeggero senza cintura ricade sul conducente ([Cass. pen. IV, 9.3.2017 n. 11434](#)), inoltre il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima può essere fonte di responsabilità penale per il conducente ([Cass. pen. IV, 9.3.2017 n. 11429](#)).*
- **Omesso uso delle cinture di sicurezza (2a infrazione nei 2 anni)**  
81,00 pagamento in misura ridotta riduzione del 30% **non consentita**  
163,00 pagamento oltre 60 gg  
Sospensione patente (da 15 giorni a 2 mesi)  
Decurtazione punti 5
- *Se inadempiente è un **passeggero minorenn**e, e sul veicolo non c'è altra persona tenuta alla sua sorveglianza, della violazione **risponde il conducente con detrazione di punti**, e sospensione della patente (alla seconda infrazione in un biennio). Se invece sul veicolo è presente persona tenuta alla sorveglianza del minore (genitore, tutore, affidatario, accompagnatore, ecc.) sarà questa a subire la sanzione pecuniaria, ma senza interventi sulla patente eventualmente posseduta. Se entrambi i genitori, di cui uno conducente, sono sul veicolo, si deve considerare tenuto alla sorveglianza, per le sue più concrete possibilità di farlo, il genitore non alla guida. Ove il passeggero minorenn sia da ritenersi bambino (altezza minore di 1,50 m) . Nel caso di più bambini sprovvisti di cintura l'infrazione del soggetto tenuto alla loro sorveglianza si ritiene unica.*
- *Se inadempiente è un **passeggero minorenn**e, e sul veicolo non c'è altra persona tenuta alla sua sorveglianza, della violazione **risponde il conducente con detrazione di punti**, e sospensione della patente (alla seconda infrazione in un biennio). Se invece sul veicolo è presente persona tenuta alla sorveglianza del minore (genitore, tutore, affidatario, accompagnatore, ecc.) sarà questa a subire la sanzione pecuniaria, ma senza interventi sulla patente eventualmente posseduta. Se entrambi i genitori, di cui uno conducente, sono sul veicolo, si deve considerare tenuto alla sorveglianza, per le sue più concrete possibilità di farlo, il genitore non alla guida. Ove il passeggero minorenn sia da ritenersi bambino (altezza minore di 1,50 m) . Nel caso di più bambini sprovvisti di cintura l'infrazione del soggetto tenuto alla loro sorveglianza si ritiene unica.*

- I dispositivi di ritenuta, cioè cinture di sicurezza e dispositivi di ritenuta per bambini, sono fondamentali strumenti di protezione passiva che contribuiscono sensibilmente alla sicurezza del veicolo, rendendolo più idoneo a proteggere i passeggeri in caso di incidente. Quanto all'obbligo di fare uso dei dispositivi di protezione passiva:
- **cinture di sicurezza:** il conducente e tutti i passeggeri degli autoveicoli dotati di cinture di sicurezza **devono** utilizzarle durante la marcia;
- **seggolini per bambini:** i bambini non possono prendere posto su un veicolo dotato di cinture di sicurezza se non sono sistemati su un seggiolino ovvero sugli appositi dispositivi di ritenuta di tipo omologato. Sui veicoli **sprovvisi di cinture** di sicurezza i bambini di età inferiore a 3 anni non possono essere trasportati mentre quelli più grandi, alti meno di 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg, possono essere trasportati solo sui sedili posteriori.

#### **Sono esenti dall'uso dei dispositivi:**

- gli addetti ai servizi d'emergenza (durante interventi urgenti);
- altri soggetti che, in ragione dell'attività che svolgono (istruttori di scuola guida, servizi di scorta con vigilanza privata), di condizioni di salute (donne in gravidanza o soggetti affetti da patologie) o di condizioni fisiche incompatibili, non possono fare uso dei dispositivi in modo sicuro.

## **Caratteristiche ed omologazione dei dispositivi per bambini**

Per il trasporto di bambini, quando è richiesto, devono essere utilizzati speciali dispositivi di ritenuta essenzialmente riconducibili a due tipi:

- **seggolini per bambini,**
- **adattatori delle normali cinture di sicurezza.**

I dispositivi di cui sopra devono essere di tipo omologato in base alla normativa nazionale.

In Italia sono utilizzabili soltanto i dispositivi conformi al regolamento UNECE n. 44, emendamenti 03 o 04.

Su ogni prodotto omologato e quindi commerciabile e/o utilizzabile, deve essere presente un'etichetta. In mancanza di questa il dispositivo si ritiene non omologato e quindi va sequestrato e successivamente confiscato.

Ogni dispositivo può essere utilizzato solo per i bambini aventi il peso indicato nella targhetta di omologazione.

- **L'uso di dispositivi di ritenuta per bambini non omologati o non adeguati al peso del bambino equivale a non farne uso.**

## **LE PATENTI DI GUIDA**

- La libertà di circolazione, primario diritto del cittadino, sancito costituzionalmente, è tuttavia soggetta ad alcuni limiti, quando, per la natura dei mezzi con cui si effettua o per la persona che la realizza, può arrecare danno alla collettività. Il legislatore ne ha perciò subordinato l'esercizio al possesso di specifiche abilitazioni (patente di guida o altre abilitazioni).
- Principale documento che **abilita alla guida** di veicoli è la **patente di guida**; sono altresì previsti altri documenti che abilitano alla guida di veicoli professionali o in particolari situazioni, integrativi o sostitutivi della patente.
- Nonostante il suo contenuto prevalentemente tecnico, la patente si può ritenere un'**autorizzazione amministrativa**. Le abilitazioni alla guida, sotto il profilo sostanziale, sono in ogni caso atti di certezza legale in quanto costituiscono, in capo al soggetto titolare, situazioni di presunzione del possesso dei requisiti di idoneità necessari a condurre uno specifico tipo di veicolo, e sono valide nei confronti sia dello Stato sia dei privati.

- La patente di guida, anche nel formato "card", costituisce valido **documento di identificazione personale** (ancorché non idoneo per l'espatrio).

## **Categoria B**

Età minima richiesta: **18 anni**.

Abilita a condurre:

- **autoveicoli** di massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
- **autotreni** costituiti di:
  - motrice** avente massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**,
  - rimorchio** di massa massima autorizzata **non superiore a 750 kg**;
- **autotreni** costituiti di:
  - motrice** avente massa massima autorizzata **non superiore a 3.500 kg**,
  - rimorchio** di massa massima autorizzata **superiore a 750 kg**, purché la massa massima autorizzata del **complesso non superi 4.250 kg**.
- **Per la guida del complesso avente massa superiore a 3.500 kg, è richiesta la patente B con codice UE armonizzato "96" rilasciata a seguito superamento di prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. Tale prova può essere contestuale al rilascio della categoria B oppure anche successiva al suo conseguimento;**
- **macchine agricole** e loro complessi, **comprese quelle eccezionali**;
- **macchine operatrici, escluse quelle eccezionali**;  
**solo in Italia**, con la patente di categoria B si possono guidare:
- **veicoli della categoria A1** (motocicli aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kW);
- **tricicli di potenza superiore a 15 kW** (occorre un'età minima di 21 anni).
- **Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1.**

## **Guida senza patente o con patente di categoria diversa**

### **Norma violata**

- CDS art. 116 c. 15 e c. 17
- **Importi sanzione:**  
**5.000,00 € pagamento in misura ridotta 3.500,00 € riduzione del 30% entro 5 gg**  
**15.000,00 € pagamento oltre 60 gg**
- **Sanzioni accessorie:**  
**fermo veicolo per 3 mesi**
- Validità e durata di patenti e CAP è contenuta ora solo nell'art. 126 CDS, a seguito delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 59/2011.
- La patente di guida ha efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso, che varia in relazione alla categoria ed all'età del titolare;  
alla scadenza, la patente, pur restando valida, non è più efficace e non consente più di guidare alcun veicolo a motore.
- La validità della patente di guida viene confermata dal CED «Motorizzazione» a seguito **visita medica presso un sanitario autorizzato**

## **DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE**

- La **durata** delle patenti è fissata in relazione all'**età** del conducente e alla **categoria** della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso):  
**categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono:**
- 10 anni per chi non ha superato 50 anni di età;
- 5 anni per chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;
- 3 anni per chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 80 anni di età ;
- categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C valgono:**
- 5 anni per chi non ha superato 65 anni di età;
- 2 anni per chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML.
- Le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;

## **CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE PER VIA TELEMATICA**

- Dal **9 gennaio 2014** la conferma della validità viene effettuata in **modalità telematica**, con emissione del **duplicato** della patente .
- La domanda di conferma **non può essere presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza** della validità della patente.  
**Guida con patente, CAP, CQC (v. nota 3), CFP scaduti**
- **Norma violata**  
**CDS art. 126 c. 11**
- Importi sanzione:
- 155,00 € pagamento in misura ridotta
- 108,50 € riduzione del 30% entro 5 gg
- 312,50 € pagamento oltre 60 gg
- **Sanzioni accessorie:**
- ritiro documento.